Fonderia Meccanica in Terra e Conchiglia, Alluminio e Leghe varie

CAPITOLATO DI FORNITURA GENERALE
APPLICATO ALLE FORNITURE DI FUSIONI IN ALLUMINIO

Rev. 01 30/10/2026

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni generali di contratto sono state predisposte sulla base degli usi in vigore nei paesi aderenti al Comitato delle Associazioni Europee di Fonderia. A questo titolo, ciascun paese membro riconosce loro il valore giuridico che il proprio ordinamento attribuisce agli usi professionali. Esse si applicano qualunque sia la nazionalità del Cliente relativamente ai contratti di fornitura di getti di metalli non ferrosi, di getti composti o assemblati, nonché di prestazioni, consigli e servizi che il Cliente richiede a **Fomac S.r.l.**. Di conseguenza, le condizioni generali costituiscono la base giuridica di detti contratti per tutte le disposizioni che non siano oggetto di specifici accordi scritti concordati e controfirmati da entrambe le parti.

Le presenti condizioni rendono inoperante qualsiasi clausola contraria in qualsiasi modo formulata dal Cliente, se **Fomac S.r.l.** non l'abbia accettata per iscritto. Nel caso in cui il Cliente o un gruppo di Clienti decidano di instaurare con **Fomac S.r.l.** stretti rapporti di partenariato industriale, le presenti condizioni generali costituiscono la base per predisporre il loro accordo.

ART. 2 - OFFERTA E ORDINAZIONE

La richiesta di offerta o l'ordine del Cliente devono essere accompagnati da idonea documentazione che stabilisca le specifiche atte a definire, sotto ogni aspetto, i getti da realizzare. Idonea documentazione inoltre dovrà essere rilasciata dal Cliente in merito alle modalità delle ispezioni, i controlli e le prove prescritti per l'accettazione dei getti stessi, ove tale documentazione non fosse stata rilasciata in fase di richiesta offerta **Fomac S.r.l.** avrà la facoltà di rifiutare tardive richieste e di procedere secondo quanto previsto in merito dal proprio S.G.Q.

La richiesta di offerta, l'ordine e il capitolato tecnico sono redatti in forma scritta e potranno essere scambiati in via cartacea o informatica. L'offerta di **Fomac S.r.l.** non può esser considerata irrevocabile se non contiene un termine espresso di validità. Quanto precede vale altresì in tutti i casi in cui il Cliente apporti modifiche al capitolato` tecnico o ai getti-campione che eventualmente gli siano stati sottoposti per accettazione da parte di **Fomac S.r.l.**.

Fomac S.r.l. è obbligata solo nei termini dell'accettazione espressa nella conferma d'ordine del Cliente. Il cliente non ha il diritto di annullare alcun ordine. Nel caso in cui violi questo impegno, il Cliente, su richiesta di **Fomac S.r.l.**, dovrà risarcire tutte le spese sostenute per le opere già realizzate alla data dell'annullamento.

ART. 3 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

Fomac S.r.l. appartiene al settore della subfornitura industriale. Ciò significa che, avendo fatto ricorso alle sue prestazioni, il Cliente ha deciso di rivolgersi ad uno specialista di fonderia che egli giudica disponga degli impianti e della competenza adatti alle proprie necessità.
Salvo diverso accordo espresso, **Fomac S.r.l.** non progetta i getti da essa realizzati. Tuttavia, la progettazione può essere in tutto o in parte oggetto del contratto di subfornitura industriale; il Cliente, che ha la completa conoscenza del suo prodotto, ne assume sempre e in via definitiva la piena responsabilità in relazione al risultato industriale che egli persegue e che egli solo conosce con precisione.
Di conseguenza, ogni proposta di **Fomac S.r.l.** accettata dal Cliente, volta a qualsivoglia miglioramento del capitolato tecnico o altresì a modifiche del disegno dei getti e dettata in particolare da considerazioni economiche proprie della tecnica di fabbricazione di fonderia, non può in alcun modo comportare trasferimento di responsabilità. La consegna dei getti o delle attrezzature necessarie alla loro produzione non comporta il trasferimento al Cliente dei diritti di proprietà di **Fomac S.r.l.** su studi di fabbricazione, miglioramento, software, know-how, ricerche qualsivoglia e brevetti, utilizzati per la realizzazione dei getti o attrezzature stesse. Il Cliente si impegna conseguentemente a considerare e a tenere riservate informazioni di qualunque natura, scritte o no, quali disegni industriali, schemi, spiegazioni tecniche che gli siano comunicate da **Fomac S.r.l.** a qualsiasi titolo.

A tale proposito:

a. In nessun caso il Cliente può disporre per sé o per altri degli studi di **Fomac S.r.l.**, o divulgarli senza averne espressamente acquisito la proprietà.
b. Il Cliente garantisce **Fomac S.r.l.** contro le conseguenze delle azioni che potrebbero essere intentate da parte di terzi, a causa dell'esecuzione di una ordinazione di getti coperti da diritti di proprietà industriale o intellettuale

quali brevetti, marchi o modelli depositati o da diritti di privativa.

c. Le presenti condizioni generali di contratto non si applicano al caso in cui **Fomac S.r.l.** sia essa sola progettista e produttrice di getti che vende, in tutto o in parte, su catalogo destinato ad ampia clientela.

ART. 4 - MODELLI E ATTREZZATURE

Quando sono forniti dal Cliente, i modelli, e le attrezzature di fabbricazione (casse d'anima, sagome, dispositivi d'uso e di controllo, ecc.) devono obbligatoriamente evidenziare marchiature, riferimenti di montaggio e di impiego e devono essere gratuitamente forniti nel luogo precisato da **Fomac S.r.l.**.

Il Cliente assume la responsabilità del funzionamento e della perfetta concordanza delle attrezzature con i disegni e il capitolato tecnico. Tuttavia, **Fomac S.r.l.** ha facoltà di verificare detta concordanza riservandosi il diritto di addebitare al cliente il costo di tali verifiche. Le spese per le eventuali modifiche, che **Fomac S.r.l.** giudica necessario apportare ai fini di una corretta esecuzione dei getti, sono a carico del Cliente, preventivamente informato per iscritto.

In generale e salvo preventivo accordo scritto con il Cliente, **Fomac S.r.l.** non garantisce la durata di impiego delle attrezzature. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature siano fornite dal Cliente con disegni e capitolato che non consentano la verifica completa della perfetta concordanza tra questi vari elementi, le forme, le dimensioni e gli spessori dei getti grezzi saranno determinati da tali attrezzature. La responsabilità del risultato conseguente è, in tale ipotesi, a carico esclusivo del Cliente, preventivamente informato per iscritto da **Fomac S.r.l.**. In ogni caso, se le attrezzature ricevute da **Fomac S.r.l.** non sono totalmente conformi al loro impiego secondo quanto offerto, il prezzo dei getti inizialmente convenuto potrà essere oggetto di richiesta di revisione da parte di **Fomac S.r.l.** e l'accordo tra le parti dovrà avvenire prima di iniziare l'esecuzione dei getti.

Quando è incaricata dal Cliente di realizzare modelli o attrezzature, **Fomac S.r.l.** li esegue d'accordo con questi, secondo le esigenze della propria tecnica di fabbricazione.

I costi della loro realizzazione, sostituzione, riparazione o ripristino a seguito di usura, sono a carico del Cliente e vengono pagati a **Fomac S.r.l.** indipendentemente dalla fornitura dei getti.

La proprietà delle attrezzature e dei relativi disegni appartiene a **Fomac S.r.l.** nel caso in cui si convenga che il Cliente sostiene solo una parte delle spese per la loro esecuzione. Tali spese sotto questa denominazione sono oggetto di distinta fatturazione.

Nel caso in cui il Cliente sostiene totalmente le spese per la loro realizzazione, le attrezzature appartengono al Cliente e restano in deposito presso **Fomac S.r.l.** dopo l'esecuzione dell'ordinazione. Esse sono conservate e restituite al Cliente, a sua richiesta o per iniziativa di **Fomac S.r.l.**, nello stato di usura e di invecchiamento sussistenti al momento della restituzione. Tuttavia il Cliente può ritornarne in possesso solo dopo il pagamento a **Fomac S.r.l.** di tutte le somme ancora a lei dovute a qualunque titolo.

Fomac S.r.l. si impegna a non utilizzare per terzi le attrezzature di qualsivoglia cliente, salvo preventiva autorizzazione scritta del Cliente stesso o di chi per esso.

ART. 5 - INSERTI

Gli inserti forniti dal Cliente, destinati a essere incorporati nel getto prima o dopo la fusione, devono essere di qualità ineccepibile e il Cliente ne ha la piena ed esclusiva responsabilità.

Essi devono essere consegnati alla sede di **Fomac S.r.l.** gratuitamente in porto franco e in quantità sufficiente in relazione ai normali rischi di fabbricazione.

ART. 6 - TERMINI DI CONSEGNA

a. I termini di consegna decorrono dalla data di conferma dell'ordinazione da parte di **Fomac S.r.l.** e comunque dalla data in cui tutti i documenti, materiali e dettagli di esecuzione sono stati forniti dal Cliente che ha l'obbligo di porre in essere tutte le altre condizioni preliminari.
b. La natura del termine (termine di messa a disposizione, termine di presentazione per il controllo o il ricevimento, termine di consegna effettiva, ecc.) e il carattere tassativo dello stesso devono essere concordati e precisati nel contratto. In mancanza di queste precisazioni, il termine ha valore indicativo.
c. In caso di consegna in ritardo rispetto al termine concordato di consegna rigorosa, ed in caso sia stato stipulato apposito accordo che preveda la corresponsione di somma a titolo di penale per ritardata consegna, **questa non dovrà globalmente superare il 5% del valore contrattuale** delle parti in ritardo.
d. In ogni caso, nessuna penale sarà dovuta al cliente se non preventivamente concordata in fase di contratto.

ART. 7 - CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

La consegna dei getti si intende effettuata presso **Fomac S.r.l.** quando il Cliente provvede di persona o tramite un suo incaricato al ritiro della merce, si considera presso il Cliente quando **Fomac S.r.l.** o un suo incaricato provvede alla consegna presso l'indirizzo di destinazione concordato, in tal caso le operazioni di scarico sono a cura e rischio del Cliente o suo incaricato.
In caso di consegna a cura del Cliente, i termini di consegna si considerano adempiuti con il semplice avviso di messa a disposizione della merce. in questo caso i getti possono essere fatturati e in attesa del loro ritiro rimangono presso il magazzino **Fomac S.r.l.** a spese, rischio e pericolo del Cliente.

ART. 8 - PREZZI

a. Salvo diverso accordo, i prezzi contrattuali delle forniture sono unitari, tasse escluse, per partenza da **Fomac S.r.l.**; i getti sono consegnati nello stato indicato dal contratto o, in mancanza di indicazione, grezzi di fonderia, sbavati e smatarozzati.
b. Secondo accordo espresso, i prezzi possono essere:
   - soggetti a revisione, in aumento o in diminuzione, sulla base di formule che tengano conto in particolare, delle variazioni dei tassi di cambio, dei costi dei materiali, del costo dell'energia, del costo del lavoro, dei costi di trasporto e/o di altri costi collegati all'ordinazione.
   - mantenuti fermi per un termine convenuto.

ART. 9 - PESI

Nel caso particolare di getti venduti a peso, è solo il peso effettivo (rilevato all'uscita dalla Fonderia) che fa fede, in quanto i pesi riportati nell'offerta e nell'ordinazione hanno valore puramente indicativo.

ART. 10 - QUANTITÀ

Dal punto di vista quantitativo il numero di getti da fornire è quello indicato nel contratto con una tolleranza in difetto o in eccesso, da convenirsi tra **Fomac S.r.l.** e il Cliente durante le trattative.
In mancanza di accordo, la tolleranza generalmente ammessa è del ±10% del numero di getti indicato nel contratto/ordine.

ART. 11 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

a. I pagamenti vanno effettuati alla sede di **Fomac S.r.l.**.
I termini e le modalità di pagamento, come pure il pagamento di eventuali acconti, devono essere oggetto di un accordo contrattuale espresso. In assenza di accordo, i pagamenti al netto e senza sconto devono effettuarsi

entro 90 giorni dalla data della fattura. Salvo diverso accordo, le spese delle attrezzature sono da pagarsi entro 90 giorni dalla presentazione dei prototipi o dei getti campione.

b. La mancata restituzione di tratte con l'accettazione e la domiciliazione bancaria entro sette giorni dal loro invio, il mancato rispetto della scadenza di qualsiasi termine di pagamento, il verificarsi di circostanze che possono far sorgere gravi dubbi sulla solvibilità del Cliente e, in particolare, la sussistenza di un protesto o di un diritto reale di garanzia a carico del Cliente, comportano di pieno diritto e a scelta di **Fomac S.r.l.**, senza necessità di messa in mora:
   - sia la decadenza dal termine e, di conseguenza, l'esigibilità immediata delle somme ancora dovute a qualsiasi titolo nonché la sospensione di ogni ulteriore consegna;
   - sia la risoluzione di tutti i contratti in corso con il diritto di trattenere, fino alla definizione dell'eventuale risarcimento, gli acconti ricevuti, le attrezzature, i getti prodotti e ancora presso **Fomac S.r.l.**.

c. Sulle somme esigibili decorrono di diritto e senza necessità di messa in mora, gli interessi pari al tasso di rifinan ziamento stabilito dalla Banca Centrale Europea per la più recente e principale operazione di rifinanziamento effettuata l'ultimo giorno prima del semestre in questione aumentato di 8 punti. Il tasso di riferimento è così determinato:
   - per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
   - per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno

d. Nel caso di subfornitura il Cliente si impegna, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia, a richiedere al proprio Cliente di pagare direttamente le somme dovute a **Fomac S.r.l.**.

ART. 12 - GETTI-CAMPIONE, CONTROLLO E ACCETTAZIONE DEI GETTI

Prima di procedere ad ordinazioni di serie il Cliente deve richiedere a **Fomac S.r.l.** la fabbricazione di getti campione, che vengono sottoposti dal Cliente ai controlli di accettazione precedentemente concordati contrattualmente in fase di stipula contratto e/o ordine di fornitura. Per accettazione, dopo tali controlli e prove, l'accettazione/benestare, deve essere comunicato dal Cliente a **Fomac S.r.l.** per lettera o con altro mezzo di comunicazione idoneo a produrre un documento. L'esito negativo al controllo di caratteristiche non concordate in fase di contratto e/o ordine di fornitura non possono essere considerate dal Cliente come causa di mancato rilascio di benestare.
In mancanza di un capitolato tecnico relativo ai controlli e alle prove da eseguire sui getti, **Fomac S.r.l.** si limita ad applicare il piano di controllo previsto dal proprio S.G.Q..
I controlli e le prove ritenuti necessari dal Cliente, la loro natura ed estensione, effettuati a sua richiesta da **Fomac S.r.l.**, da lui stesso, da un laboratorio o da altri enti terzi, su campioni e/o produzioni di serie, devono essere indicati al momento della stipula del contratto.
Il prezzo dei controlli e delle prove contrattualmente definiti può essere distinto o incluso in quello dei getti. Tipi di collaudo, modalità e frequenze diverse da quelle stipulate in contratto dovranno essere oggetto di nuova contrattazione. Salvo diverso accordo stabilito nel contratto, il collaudo di accettazione avviene presso **Fomac S.r.l.**, a spese del Cliente. Nel caso di inadempienza del Cliente o dell'ente di controllo, i getti sono depositati in Fonderia a spese e rischio del Cliente. Dopo la seconda comunicazione della messa a disposizione da parte di **Fomac S.r.l.** rimasta senza effetto nei 15 giorni seguenti al suo invio, il materiale è ritenuto collaudato e la Fonderia ha il diritto di procedere alla sua spedizione e fatturazione.

ART. 13 - ASSICURAZIONE QUALITA'

Qualora la produzione sia realizzata nel quadro di un sistema di Assicurazione Qualità, questa condizione deve essere resa nota dal Cliente nella richiesta di offerta e nell'ordinazione e **Fomac S.r.l.** che a sua volta deve confermarla nella propria offerta ed accettazione dell'ordinazione, fatte salve le disposizioni degli articoli precedenti.

ART. 14. GARANZIA E RESPONSABILITA'

a. **Fomac S.r.l.** è vincolata solo secondo i termini del contratto. Di conseguenza, fatti salvi diversi accordi scritti tra le

parti, è tenuta soltanto a fornire al cliente i getti conformi ai disegni ed alle specifiche del capitolato tecnico contrattuale, come sopra definito, ovvero approvati dal cliente mediante l'accettazione dei getti-campione o prototipi.

b. Garanzia

I. I getti devono essere verificati dal cliente alla consegna; il quale definirà, a suo carico, un sistema con LQA idoneo alla criticità del particolare fornito da **Fomac S.r.l.**, tale sistema dovrà essere reso noto a **Fomac S.r.l.** in fase di richiesta d'offerta.

II. **Fomac S.r.l.** NON garantisce lo scarto ZERO, eventuali getti non conformi intercettati dal Cliente verran no sostituiti o accreditati da **Fomac S.r.l.** al puro costo di vendita o, se vi è la convenienza e l'accordo tra **Fomac S.r.l.** e il Cliente, sottoposti ad operazioni di riparazione. Condizioni di garanzia diverse, non esplicitate in fase di richiesta d'offerta e definite in fase contrattuale non avranno alcuna valenza e non potranno in alcun caso produrre addebiti e/o risarcimenti.

Ogni iniziativa intrapresa dal Cliente per riparare la problematica di un getto senza il preventivo accordo con **Fomac S.r.l.** sulla tipologia di iniziativa e sul suo costo, potrà comportare, a discrezione di **Fomac S.r.l.,** la decadenza dalla garanzia stessa e non saranno più ammissibili reclami o domande comprese quelle proposte in via riconvenzionale

Qualsiasi reclamo, riserva o contestazione relativo a parti mancanti e/o problematiche evidenti deve essere avanzato al momento della scoperta ed, in ogni caso, entro 15 giorni dalla data della relativa consegna. Decorso tale periodo, il cliente decade dal diritto di garanzia e non saranno più ammissibili reclami o domande, anche se proposte in via riconvenzionale.

Reclami, riserve o contestazioni relativi a qualsiasi altra problematica dovranno essere avanzati entro un mese, per le produzioni di serie, ed entro sei mesi, negli altri casi; entrambi i termini decorrono dalla data della relativa consegna. Decorso tale termine, il cliente decade definitivamente dal diritto di garanzia e non saranno più ammissibili reclami o domande, anche se proposte in via riconvenzionale.

Il cliente deve fornire le prove che attestino la sussistenza effettiva delle problematiche, fermo il diritto della **Fomac S.r.l.** di procedere, direttamente o indirettamente, con eventuali accertamenti e verifiche in loco. Qualora il getto in esame risultasse effettivamente esente da problematiche ovvero il cliente non fosse in grado di fornire la prova della responsabilità della **Fomac S.r.l.** per la non conformità, alla **Fomac S.r.l.** sarà riconosciuto di diritto un indennizzo a copertura di tutti i costi sostenuti, compresi quelli del personale.

c. Responsabilità

Fomac S.r.l. in nessun caso può essere ritenuta responsabile delle conseguenze riconducibili ad atti e/o omissioni del cliente o di terzi.

Chiunque intenda fondatamente evocare la responsabilità di **Fomac S.r.l.** deve fornire la prova

- che **Fomac S.r.l.** ha violato una o più delle obbligazioni a suo carico;
- del danno certo previsto o tipicamente prevedibile al momento della conclusione del contratto,
- del nesso diretto di causalità tra la violazione ed il danno.

La responsabilità di **Fomac S.r.l.** non si estende in ogni caso:

- ai danni a cose e persone e, in genere, ai danni causati da un getto difettoso nel corso del suo impiego quando il difetto è attribuibile alla progettazione del getto o dell'insieme nel quale lo stesso è incorporato, alle istruzioni di qualunque genere date dal cliente a **Fomac S.r.l.** o ai trattamenti o modificazioni effettuati sul getto dopo la consegna;

- ai danni a cose e persone e, in genere, a tutti i danni causati da un getto difettoso nel corso del suo impiego, se il cliente lo ha utilizzato senza avere effettuato, o fatto effettuare, tutti i controlli e le prove che sarebbero stati necessari in ragione della progettazione, della utilizzazione e del risultato industriale perseguito;
- ai danni indiretti quali, a titolo esemplificativo, perdite di business, di profitti, di opportunità, commerciali, mancato guadagno, ecc.
- In caso di responsabilità di **Fomac S.r.l.**, il risarcimento massimo a qualsiasi titolo che può essere tenuta a corrispondere è tuttavia limitato, salvo i casi di colpa grave e dolo, al prezzo effettivamente pagato dal cliente alla Fonderia per il getto in questione

d) Rinuncia

Il cliente rinuncia, e garantisce la stessa rinuncia da parte dei propri assicuratori e di eventuali terzi legati da un rapporto contrattuale con il cliente stesso, a pretese, di qualsiasi genere contro **Fomac S.r.l.** e/o i suoi assicuratori, ulteriori rispetto ai limiti di garanzia e responsabilità stabiliti in queste condizioni generali di contratto.

ART. 15 FORZA MAGGIORE

Fomac S.r.l. è svincolata dalle conseguenze della mancata esecuzione di uno o più dei suoi impegni contrattuali, a condizione che tale inadempimento sia dovuto ad un evento che vada al di là del suo controllo che non poteva ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del contratto o che si sarebbe potuto evitare o superare. In particolare, sono considerati impedimenti i seguenti eventi (totali o parziali): sciopero, blocco, interruzioni o disturbi di servizi di trasporto, incendio, tempesta, altre calamità naturali, la demolizione dei materiali, delle difficoltà di approvvigionamento, ecc.

ART. 16 - DIRITTO DI RISERVA DI PROPRIETÀ

Le forniture dei getti sono effettuate con riserva di proprietà, il trasferimento di proprietà della merce consegnata avviene quindi soltanto dopo l'integrale pagamento del prezzo.

ART. 17 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso di sopravvenienza di eventi, più genericamente di evoluzione di circostanze indipendenti ed esterne alla volontà delle parti che compromettono l'economia del contratto in modo tale che l'esecuzione delle proprie obbligazioni divenga eccessivamente onerosa per una delle parti, queste negozieranno modifiche al contratto in modo da tener conto di tali eventi e/o di tale evoluzione.

In mancanza di accordo su tali modifiche nel termine di 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con cui una delle parti dichiara di volersi avvalere della disposizione del presente articolo, questa potrà risolvere di diritto il contratto decorso il preavviso di quindici giorni dalla comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

Non compromettono l'economica del contratto e quindi non permettono di applicare il presente articolo né le offerte più vantaggiose (in particolare a prezzi più bassi o termini inferiori, ecc.) né l'evoluzione di qualunque natura (per esempio, diminuzione dei volumi acquistati, rotture, ecc.) e causa dei rapporti tra il cliente ed i suoi propri clienti.

ART. 18 – GIURISDIZIONE

Le presenti condizioni generali di contratto e i contratti che vi fanno riferimento sono regolati dall'ordinamento dello Stato Italiano.
Le parti si impegnano a compiere ogni sforzo per regolare in via amichevole qualsiasi controversia relativa alla loro interpretazione ed esecuzione.
Nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto, il tentativo di composizione amichevole è da considerarsi fallito qualora le

parti non stipulino un accordo scritto entro 60 giorni dalla comunicazione del sorgere della controversia inviata dalla parte più diligente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; e, in mancanza di diverso accordo, è competente a risolvere le controversie unicamente il tribunale del luogo ove ha sede la fonderia, qualunque siano le condizioni contrattuali ed il sistema di pagamento concordato, anche in caso di chiamata in garanzia e di pluralità i convenuti.

Per accettazione:

Data e luogo _____

FOMAC S.R.L.
La proprietà

Il cliente_____